

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3180} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, GUNNELLA, BANDIERA, BATTAGLIA,
COMPAGNA, LA MALFA GIORGIO**

Presentata il 6 agosto 1974

Norme sui depositi dei fondi degli enti pubblici non economici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo è stato evidenziato come la possibilità concessa agli enti pubblici di depositare i fondi di loro spettanza presso gli istituti di credito lasci ampi margini di discrezionalità nella definizione dei tassi di interesse, al di là delle condizioni ufficialmente sancite dal cartello bancario, e crei una distorsione nella erogazione del credito da parte degli istituti stessi che si ripercuote soprattutto a danno dei settori direttamente produttivi, in particolare delle piccole e medie aziende.

Una recente indagine della Banca d'Italia ha calcolato che tali depositi ammontano a 5.321 miliardi. È facile rendersi conto di come su tale cifra, al livello attuale dei tassi di interesse bancari, sia possibile lucrare notevoli interessi fuori cartello e come nell'attuale situazione di stretta creditizia gli enti pubblici vengano posti in condizione di particolare privilegio rispetto agli operatori economici.

Con la presente proposta di legge si prevede l'obbligo per gli enti pubblici non economici (cioè gli enti indicati dalla legge

21 marzo 1958, n. 259 nonché gli enti territoriali: comuni, province, regioni) di effettuare i loro depositi presso le tesorerie provinciali o la tesoreria centrale dello Stato in un conto corrente fruttifero.

Tale obbligo, oltre ad impedire deviazioni dai fini istituzionali di parte degli interessi effettivamente corrisposti, creerà una situazione che meglio può consentire alle autorità monetarie, nelle attuali circostanze, di attuare una politica selettiva del credito.

Né l'approvazione della presente proposta di legge può creare intralci al funzionamento degli enti dal punto di vista delle loro operazioni, essendo ad essi sempre possibile, per il pagamento dei sopravvenienti impegni, prelevare quanto è necessario dalla tesoreria provinciale, in previsione delle scadenze, ed effettuare i pagamenti anche per il tramite di istituti bancari, ai quali potranno riconoscere una commissione per il servizio che peraltro non consentirà il conseguimento di lucri differenziali, come può avvenire per i tassi d'interesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli enti pubblici non economici sono tenuti ad effettuare il deposito dei fondi da loro comunque riscossi in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria centrale o le tesorerie provinciali dello Stato.

Il tasso di interesse per le operazioni di cui sopra è stabilito annualmente dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Gli enti stessi potranno prelevare dalle tesorerie quanto è necessario per far fronte ai loro impegni non prima di due settimane dalla scadenza degli stessi.